

Il libro propone un'analisi della nozione di vulnerabilità e una riflessione sui molti significati che essa assume in uno scenario caratterizzato dalle interconnessioni tra le sfere dell'etica, della politica, del diritto, dell'economia. A partire dalla presa d'atto circa il suo ruolo nell'odierno dibattito nelle scienze umane, la vulnerabilità può essere configurata come paradigma atto a ripensare criticamente alcune idee fondamentali del discorso pubblico e a individuare modelli istituzionali e passi normative capaci di rispondere alle sfide che la società globale pone. Lo scopo del volume è quello di fornire una serie di chiarificazioni terminologiche e di precisazioni concettuali attraverso percorsi investigativi diversi, riguardanti vari approcci disciplinari, accomunati in un confronto plurale.

Orsetta Giolo è professoressa associata di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara. Tra i suoi lavori più recenti: *Le teorie critiche del diritto* (con M. G. Bernardini, a cura di, Pacini, 2017); *Redefining Organised Crime. A Challenge for the European Union?* (con S. Fotati e S. Carnevale, eds., Hart Publishing, 2017).

Baldassare Pastore è professore ordinario di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara. È condirettore della rivista "Airs Interpretandi". Tra i suoi libri più recenti: *Decisions, arguments, controls. Diritto positivo e filosofia del diritto* (Gappichelli, 2015) e *Le ragioni del diritto* (con F. Viola e G. Zaccaria, il Mulino, 2017).



ISBN 978-88-430-9386-1
9 788884 309386

€ 29,00

grafica.jumblics{lussulfracco}turchi

Vulnerabilità A cura di Orsetta Giolo e Baldassare Pastore

Vulnerabilità

Analisi multidisciplinare
di un concetto

A cura di Orsetta Giolo
e Baldassare Pastore



Carocci editore

La vulnerabilità nelle fonti normative italiane e dell'Unione Europea: definizioni e contesti

di *Maria (Milla) Virgilio*

9.1

Nuove parole nel linguaggio giuridico

In una prospettiva di tipo giuridico, e in particolare penalistica, mi sono proposta di svolgere una indagine di diritto positivo sulla categoria della vulnerabilità, che solo recentemente è entrata nel linguaggio giuridico, nei codici e nelle fonti normative statali.

Quando, nel linguaggio e nel discorso giuridico/normativo, è comparsa la nuova parola “vulnerabilità” (e il relativo lemma)? In quali ambiti è presente? È stata definita? Come?

Nel rispondere a questi quesiti, abbiamo qui limitato l'esame alla legislazione statale italiana e alle fonti normative dell'Unione Europea, utilizzando le banche dati *De Jure*, *Giuffrè*.

Abbiamo altresì circoscritto l'indagine alle sole ipotesi in cui il lemma fa riferimento alla persona fisica, al soggetto corpo/mente. Pertanto abbiamo scartato i testi in cui la vulnerabilità è riferita agli edifici (rischio sismico), ai cambiamenti climatici e ai territori vulnerabili sotto il profilo ambientale. Neppure abbiamo considerato le specie vulnerabili in agricoltura e pesca, il rischio di credito in ambito bancario e economico, la esposizione degli enti locali a infiltrazione mafiosa. Infine abbiamo eliminato quanto riferito alla sanità e allo spazio cibernetico.

Ma sin d'ora la molteplicità e eterogeneità di tali ambiti di emersione denotano quanto il lemma sia pervasivo nel discorso giuridico, ampiamente riferito sia a cose e oggetti materiali, sia ad ambienti, sia a persone e soggetti fisici o giuridici.

Anche ristretta l'indagine all'ambito della persona fisica, la vulnerabilità si presenta – nel diritto positivo statale e europeo, cui ci stiamo riferendo – come una categoria non certo unitaria, ma mutevole e sfuggente.

Talora assume una dimensione collettiva, come constatiamo quando è chiamata a connotare "categorie", "gruppi", "segmenti" e "popolazioni"¹. In altri casi è prospettata come "posizione", "situazione", "condizione" e "costanza", per illuminare lo specifico contesto in cui il soggetto viene a collocarsi? È anche graduabile e quantificabile, posto che il soggetto vulnerabile può talora esser "particolarmente" tale².

Il lemma entra nel diritto positivo alla fine degli anni Novanta: prima compare nel linguaggio delle fonti normative dell'Unione Europea e poi, a ricaduta, nell'ordinamento giuridico interno, presentando una diversificazione e distribuzione — proponiamo — in tre diversi settori.

Possiamo infatti distinguere il settore della tratta degli esseri umani, quello relativo alle vittime e persone offese dal reato e, infine, quello relativo alla protezione internazionale.

Invece possiamo considerare come secondari, in questa ricognizione, la definizione di "persona vulnerabile" (« persona che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non è in grado di provvedere a sé stessa ») contenuta all'art. 3 nella decisione del Consiglio Europeo 9 giugno 2011, n. 432, che disciplina l'esazione internazionale delle obbligazioni alimentari transfrontaliere derivanti dalle relazioni di famiglia.

Così pure qui non rileva la decisione del Consiglio UE del 25 giugno 2012, n. 734, posta che verte sulla cooperazione con l'America Centrale.

9.2

Nella tratta di esseri umani

Il riferimento prioritario è alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAR. Tale testo contiene, tra l'altro, una definizione della "posizione di vulnerabilità": « Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la perso-

na non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima »⁴. Ma in merito dobbiamo subito evidenziare che la definizione europea così formulata non è stata ripresa dalla legislazione del nostro ordinamento interno.

In Italia tale direttiva è stata in seguito attuata con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24, *Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAR*. Nel testo, all'art. 1,

si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere.

Tale disposizione contiene un elenco di persone identificare come « vulnerabili » e tuttravia l'elenco non risulta espressivo della adozione di un unico criterio, bensì accomuna "situazioni" eterogenee che vanno dal fattore generazionale a quello dell'aver subito taluni delitti o gravi violenze. D'altronde, la rilevanza stessa della categoria oscilla tra l'ambito della repressione del delitto (e quindi della sua strutturazione in fattispecie penale) e quello della protezione delle vittime di tratta. In particolare, l'oggetto della tutela penale del delitto di tratta è stato individuato nello *status libertatis* della persona, con l'obiettivo di prevenire e punire rapporti di dominio e padronanza per effetto dei quali un individuo sia privato della capacità di determinarsi, con assoggettamento psichico e annientamento integrale della libertà morale. Tuttravia, la coartazione e l'assoggettamento di una persona, soprattutto se maggiore d'età, difficilmente

4. Direttiva 2011/36/UE, art. 2: « Reati relativi alla tratta di esseri umani. 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti dolosi: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento [...] 3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi ».

1. Cfr. la decisione del Consiglio UE 25 giugno 2012, n. 734, sulla cooperazione: all'art.

41, *Sviluppo, relazioni economiche*, si legge « gruppi più poveri e vulnerabili »; all'art. 43, *Istruzione e formazione*, « segmenti più vulnerabili e marginali »; all'art. 44, *Salute pubblica*, « gruppi vulnerabili ». Le categorie sono invece elencate nel decreto del ministero degli

Interni, 27 giugno 2007.

2. Cfr. artt. 600 e 601 c.p.

3. Cfr. art. 90 *quater* c.p.p.

solo in casi limite possono essere totali, non foss'altro perché un limitato ambito di autonomia può essere frutto di una concessione da parte di chi pratici il dominio per meglio conciliare l'intimo volere della vittima, inducendola a sopportare meglio la propria condizione di asservimento. In ogni caso è arduo non riconoscere alla "persona" (offesa) una qualche capacità di autodeterminazione!

L'art. 2 dello stesso decreto legislativo ha apportato al codice penale le modifiche all'art. 600 e all'art. 601, introducendo per la prima volta nel nostro codice penale la parola vulnerabilità, intesa come "situazione" di cui approfitta chi riduce o mantiene altri in schiavitù, servitù o chi pone in essere le condotte di tratta di persone⁵.

9.3

La vittima vulnerabile

Il secondo settore considerato è quello relativo alle vittime e persone offese dal reato. Qui manca una definizione europea.

Già nella decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), veniva identificata la categoria della vittima vulnerabile, pur senza elaborare e proporre – in questo settore – alcuna definizione del concetto. Ma neppure successivamente e in anni più recenti le istruzioni europee ebbero a formulare una definizione. Infatti, nella direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, si può leggere nel preambolo non una definizione, ma – ancora una volta – una eterogenea elencazione:

5. Art. 600 c.p.: «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona».

Art. 601 c.p.: «Tratta di persone. [...] mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità».

(38). Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica.

Anche in questo caso, come già per la tratta, l'elencazione non presuppone un parametro.

Della necessità di elaborare una definizione si premurava il nostro legislatore statale nella relativa legge di attuazione, legge 6 agosto 2013, n. 96, *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013*, che rimetteva alla legislazione delegata il compito di «prevedere che la definizione di "persone vulnerabili" tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere» (art. 5, lett. d).

Sarà dunque con D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che, in attuazione delle direttive europee, il lemma e una sua definizione entreranno nella legislazione statale e in particolare nel codice di procedura penale, all'art. 90 *quater*, *Condizione di particolare vulnerabilità*:

1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

Ancora una volta il problema di una definizione viene risolto aggirandolo e presentando, in sua vece, un elenco analitico che prescrive da quali fattori la «particolare vulnerabilità» debba essere «desunta» e/o sottoposta a «valutazione».

Il D.Lgs. 212/2015 detta anche le implicazioni della «condizione di particolare vulnerabilità», che attingono alla procedura di documen-

razione degli atti processuali (art. 134 c.p.p.)⁶, alla assunzione di sommarie informazioni (art. 351 c.p.p.)⁷, all'incidente probatorio (art. 392 c.p.p.)⁸, all'adozione di modalità protette per l'esame della persona offesa (art. 398 c.p.p.)⁹.

6. Art. 134 c.p.p., *Modalità di documentazione degli atti*: «[...] Si procede mediante la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità».

7. Art. 351 c.p.p., *Altre sommarie informazioni*: «1. La polizia giudiziaria si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini».

8. Art. 392 c.p.p., *Casi*: «1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: [...] *r-bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-otties, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorennemente ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza».

9. Art. 398 c.p.p., *Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio*: «[...] *5-bis*. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-otties, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti, *5-ter*. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, *5-quater*. Fermo quanto

Trattasi di misure giuridiche di tutela, cioè misure giuridiche di natura processuale, di contenuto derogatorio ai principi generali processuali. Nate storicamente e sperimentate per la minore età e il disagio psichico, più recentemente sono state estese ai soggetti identificati come vulnerabili.

9.4

Nella protezione internazionale

Nel settore terzo, qui considerato, quello riferito alla protezione internazionale e immigrazione, il lemma abbonda, con varie elencazioni, identificare come (pretese) definizioni.

Possiamo risalire al 2005, e cioè al D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140, *Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri*: «Art. 8. Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari. 1. L'accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito tortura, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale»¹⁰.

Fu poi modificato dal D.M. 27 giugno 2007 del ministero dell'Interno, *Modifiche al decreto ministeriale 28 novembre 2005*, inerte le linee guida per i richiedenti asilo:

previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater, *4-ter*. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-otties e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore [...], *4-quater*. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico».

10. Erano le tre tipologie della definizione storica di violenza contro le donne, prima che venisse aggiunta quella economica.

Art. 1. Definizioni [...] si devono intendere per categorie vulnerabili, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo: «i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone per le quali è stato accertato che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale». In particolare, ai fini del presente decreto, debbono ritenersi compresi nella categoria vulnerabile i soggetti che necessitano di assistenza sanitaria e domiciliare specialistica e/o prolungata. Inoltre, con riferimento ai disabili, vanno compresi coloro che presentano una disabilità anche temporanea. Infine, con riferimento alle donne in stato di gravidanza, debbono ritenersi comprese nelle categorie vulnerabili soltanto le donne singole.

Il dettato sarà poi riconfermato testualmente dal D.M. 22 luglio 2008, e, ulteriormente, dal D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21, *Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*.

Interveniva nel frattempo la direttiva 2013/33/UE, *Recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale*, che conteneva un capo di *Disposizioni a favore delle persone vulnerabili*; all'art. 21 compare il seguente «Principio generale»:

Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali i minori; i minori non accompagnati; i disabili; gli anziani; le donne in stato di gravidanza; i genitori singoli con figli minori; le vittime della tratta degli esseri umani; le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

L'attuazione nell'ordinamento interno italiano sarà affidata al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale*, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Il testo del D.Lgs. 142/2015 contiene l'art. 17:

Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari. 1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori; i minori non accompagnati; i disabili; gli anziani; le donne in stato di gravidanza; i genitori singoli con figli minori; le vittime della tratta di esseri umani; le persone affette da gravi malattie o da di-

stupri mentali; le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere; le vittime di mutilazioni genitali.

La dizione è rimasta, nella sostanza, quella del 2005, con l'aggiunta delle nuove dizioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

9.5

La vulnerabilità delle persone fisiche nel diritto positivo statale

Nonostante la esigenza di definizione della vulnerabilità venga sottolineata e ripetuta nelle fonti normative sia dello Stato italiano sia della Unione Europea, dobbiamo constatare che, nel diritto positivo, la vulnerabilità sfugge ai tentativi definitivi, a fronte della pur riscontrata pervasività del lemma.

Il problema è stato aggirato dal legislatore optando per elencazioni analitiche e alquanto eterogenee: alle elencazioni più ampie in tema di protezione giuridica e di tutela processuale penale differenziata, apprestata alle vittime e persone offese, si affianca una elencazione più restrittiva in tema di protezione internazionale (ai fini dell'accoglienza e assistenza sanitaria le donne in stato di gravidanza sono vulnerabili solo se singole; l'aver subito torture, stupri e altro non è sufficiente se non "è stato accertato"). A questo si aggiunge, in tema di tratta, una definizione (dell'UE, ma non della legislazione statale italiana), volta a tentare di bilanciare l'insopprimibile autodeterminazione della persona con il suo criminoso annientamento.

Eppure, se risaliamo alla cosiddetta Dichiarazione di Barcellona del 1998, vediamo che al Consiglio Europeo fu indirizzata una elaborazione che definì i principi di autonomia, integrità e dignità umana; a questi venne affiancato il concetto di "vulnerabilità", così precisato:

Vulnerabilità esprime due idee fondamentali: a) La prima esprime la fragilità e la finitezza dell'esistenza umana su cui poggia, nelle persone capaci di autonomia, la possibilità e la necessità di ogni vita morale; b) La vulnerabilità è l'oggetto di un principio morale che richiede l'esercizio della cura nei confronti delle persone vulnerabili. Le persone vulnerabili sono quelle persone la cui autonomia e dignità o integrità possono essere minacciate. In questo senso tutti gli esseri umani, in quanto portatori di dignità, sono protetti da questo principio. Ma il principio di vulnerabilità richiede specificamente non solo di non interferire con l'autonomia, la dignità o l'integrità degli esseri umani, ma anche che essi ricevano assistenza af-

finché possano realizzare il loro potenziale. Da questa premessa ne conseguono che vi sono diritti positivi per l'integrità e l'autonomia che fondano le idee di solidarietà, non discriminazione e comunità¹¹.

Alla luce di queste indicazioni, la vulnerabilità risulta essere costitutiva di tutti gli esseri umani, posto che tutti possono essere minacciati nella propria autonomia, integrità e dignità. E, in quanto tali, tutti necessitano di cura e assistenza per realizzare il proprio potenziale. Insomma, tutti siamo vulnerabili...

Risulta dunque comprensibile che nel diritto positivo la vulnerabilità sfugga alla definizione e tenda invece a frammentarsi nei diversi ambiti, disciplinando in modo differenziato regole, conseguenze giuridiche e trattamenti da ricondurre alle diverse soggettività, singole e/o collettive. Insomma, la vulnerabilità ha sinora dimostrato di essere concetto diffusivo, ma non (ancora?) idoneo a costituire una categoria giuridica sostanziale.

A oggi risulta costituire un metro presupposto linguistico, valido a legittimare e giustificare trattamenti e tutele particolari e derogatorie per determinati gruppi o soggetti oppure elemento costitutivo di fattispecie di reato.

11. «Vulnerability expresses two basic ideas. a) It expresses the finitude and fragility of life which, in those capable of autonomy, grounds the possibility and necessity for all morality. b) Vulnerability is the object of a moral principle requiring care for the vulnerable. The vulnerable are those whose autonomy or dignity or integrity are capable of being threatened. As such all beings who have dignity are protected by this principle. But the principle also specifically requires not merely non-interference with the autonomy, dignity or integrity of beings, but also that they receive assistance to enable them to realise their potential. From this premiss it follows that there are positive rights to integrity and autonomy which grounds the ideas of solidarity, non-discrimination and community». *The Barcelona Declaration on Policy Proposals to the European Commission on Basic Ethical Principles in Biobethics and Biolanu.*

La vulnerabilità: da caratteristica dei soggetti a carattere del diritto

di Fabio Ciammelli

La vulnerabilità come fenomeno originario dell'umano e la crisi della categoria filosofica di stabilità nella cultura del Novecento

Il punto di partenza di questo breve ragionamento è costituito dalla "situazione" della *vulnerabilità* nell'insieme della cultura novecentesca, al cui interno sempre più chiaramente questa nozione e tutto ciò che essa evoca contribuiscono a definire il fenomeno originario dell'umano senza rimuoverne l'intrinseca finitezza, in contrapposizione alla tradizione precedente, vincolata a una più rassicurante concettualità d'ascendenza in ultima analisi ontologico-metafisica.

È qui in gioco la sempre più radicale presa di coscienza di una crisi irreversibile della categoria filosofica di *stabilità*, in quanto (presunta) determinazione universale e necessaria della realtà oggettiva, ritenuta – anche nel caso del diritto e dell'esperienza giuridica – atta a vincolare il discorso scientifico a paradigmi incontrovertibili, in ultima istanza riconducibili a una «logica generale delle misure»¹.

Una simile presa di coscienza trova il suo fondamento nella tesi, limitatamente formulata da Hannah Arendt nelle pagine introduttive della sua opera postuma, secondo la quale «l'errore di fondo, anteriore a tutte le fallacie metafisiche specifiche, consiste nell'interpretare il significato secondo il modello della verità»². In tal senso, volendo riuscire nell'impresa "metafisica" di interpretare l'ambito mutevole e contingente del significato secondo il parametro della verità, l'impostazione speculativa

1. Sulla metafisica come «logica generale delle misure» resta valida l'originale e suggestiva analisi di Masullo (1996).

2. Arendt (1987, p. 97). Cf. Ciammelli (2011).